

Sentenza n. 120/2012 A

REPUBBLICA ITALIANA

= ° =

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera	MAGGI	Presidente
Dott.ssa Maria	FRATOCCHI	Consigliere
Dott.ssa Rita	LORETO	Consigliere
Dott. Piergiorgio	DELLA VENTURA	Consigliere relatore
Dott. Massimo	DI STEFANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello iscritto al n. 39990 del registro di segreteria, proposto dal sig. Francesco BAULE, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras, con domicilio eletto in Roma, via Portuense n. 104, presso la signora Antonia De Angelis,

avverso

la sentenza 10 novembre 2010, n. 799 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2012, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l'avv. Federica Scafarelli su delega dell'avvocato Segneri e il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dr.ssa Cinthia Pinotti;

Ritenuto in

F A T T O

La sentenza appellata ha condannato i sigg.ri Francesco Baule, Giampiero Buttu, Ugo Niedda, Luigi Pintus, Giovannino Manconi, Giuseppe Scanu, Giovanni Battista Giannottu e Gregorio Mezzettieri, nelle rispettive qualità di amministratori o dirigenti della Stazione sperimentale del sughero (ente strumentale della regione Sardegna) o della società mista pubblico-privata "Suber Service" s.r.l., al risarcimento di diversi importi nei confronti della Agris Sardegna (ente subentrato alla Stazione sperimentale del sughero), in tutti casi con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, ammontanti queste ultime nel totale a € 4.605,83.

La vicenda attiene al danno subito dalla Stazione sperimentale del sughero, poi confluita nell'ente Agris Sardegna, in conseguenza della costituzione della società mista pubblico-privata Suber Service s.r.l., del finanziamento della stessa con risorse dell'ente senza previa programmazione e senza un chiaro vincolo allo svolgimento di attività di ricerca, assistenza alle imprese e attività di promozione ed utilizzo improprio di detti finanziamenti, non avendo peraltro detta società svolto alcuna sostanziale attività fino alla sua soppressione. Secondo il Giudice territoriale, il comportamento dei condannati è stato connotato da colpa grave e l'evento dannoso è risultato essere la diretta conseguenza del loro illecito comportamento.

In particolare, l'odierno appellante è stato condannato a risarcire alla Agris Sardegna la somma di € 87.950,85, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

Avverso la citata sentenza l'interessato ha interposto appello, deducendo la propria mancanza di responsabilità e chiedendo altresì, in via principale, l'accesso alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-233 della legge 23.12.2005, n. 266, mediante pagamento di una somma tra il 10% e il 20% del danno quantificato nella sentenza appellata.

Con decreto n. 38 del 10.10.2011 questo Giudice - non ravvisando ragioni particolari, che potessero obiettivamente far ritenere l'inopportunità dell'accesso alla definizione agevolata - ha accolto l'istanza, determinando l'importo a carico dell'interessato nella somma di € 22.000,00 (pari a circa il 25% della condanna in prime cure, non tenendo conto degli accessori), oltre a € 575,73, pari a 1/8 delle spese del giudizio di primo grado, riservandosi di statuire in ordine alle spese del presente grado unitamente al provvedimento che definisce il giudizio d'appello.

E' stato fissato in sessanta giorni, dalla data di notifica del decreto, il termine per il versamento degli importi di cui innanzi; gli originali delle ricevute di versamento, entro trenta giorni dal termine di cui sopra, sarebbero stati da depositare presso la segreteria di questa Sezione prima giurisdizionale centrale, per la definizione del giudizio d'appello.

L'interessato ha provveduto, nei modi e nei termini fissati, al pagamento delle somme indicate, così come risulta dalla documentazione depositata nella Segreteria della Sezione.

La Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio, con condanna alle spese del secondo grado.

All'odierna udienza, l'avv. Scafarelli ha chiesto la declaratoria di estinzione e il PM ha confermato le proprie conclusioni.

DIRITTO:

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, commi 231, 232 e 233, prevede che gli amministratori pubblici ed i dipendenti della pubblica amministrazione - i quali siano stati condannati in primo grado dal Giudice contabile e che abbiano presentato ricorso in appello, per fatti avvenuti prima del primo gennaio 2006 - possano chiedere alla competente Sezione d'appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma compresa tra il 10% e il 20% del danno quantificato dal primo Giudice nella sentenza impugnata; la Sezione, con decreto assunto in camera di consiglio, sentito il Procuratore generale, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina una somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Il giudizio è dichiarato estinto alla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma prevista.

Nel caso di specie, si sono realizzate le predette condizioni in quanto, a seguito dell'istanza formulata dall'interessato, la Sezione con proprio decreto ha stabilito la somma che lo stesso avrebbe dovuto versare per usufruire dei benefici previsti dalla normativa. E' stato poi verificato l'avvenuto versamento, da parte dell'appellante, della somma indicata nei termini assegnati e il deposito della relativa quietanza nella Segreteria della Sezione. Il giudizio di appello deve quindi essere dichiarato estinto.

Per quanto riguarda le spese connesse alla procedura di condono e alla conseguente definizione del giudizio di appello, reputa questo Giudice, in ragione della conclusione positiva agevolata del relativo procedimento, che sussistano giusti motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione delle stesse.

P. Q. M.

La Corte dei Conti – Sezione prima giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

DICHIARA

l'estinzione del giudizio di appello in epigrafe, con riforma della sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 1, comma 233, della legge n. 266/2005, per intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto di definizione agevolata innanzi specificato;

CONFERMA

la sentenza di primo grado per la sola parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio;

COMPENSA

le spese di giudizio relative al procedimento di definizione agevolata e all'appello, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012.

L'ESTENSORE

(f.to Piergiorgio Della Ventura)

IL PRESIDENTE

(f.to Piera Maggi)

Depositata in Segreteria

il12/03/2012.....

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi